

ATTO COSTITUTIVO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ADaJo”



L'anno 2023 il mese di Maggio il giorno 4 in Legnano (MI), presso lo studio UHY ASSOCIATI in Legnano Via Renzo Bottini N. 2 sono presenti i seguenti signori:

1. Ghidoli Gianluigi nato ad Arluno (MI) il 28/04/1957 e residente ad Arluno (MI) Cap 20004 in Via Morandi n.10, codice fiscale GHDGLG57D28A413G;
2. Borroni Simona nata a Rho (MI) il 06/09/1962 e residente ad Arluno (MI) Cap 20004 in Via Morandi n.10, codice fiscale BRRSMN62P46H264K;
3. Ghidoli Massimo nato ad Arluno (MI) il 19/01/1950 e residente a Legnano (MI) Cap 20025 in Via Alberto da Giussano n.19, codice fiscale GHDM50A19A413O;
4. Pegorari Giorgio nato a Caspoggio (SO) il 20/05/1967 e residente a Dairago (MI) Cap 20036 in Via Branca n.1, codice fiscale PGRGRG67E20B993F;
5. Leoni Cristina Adele nata a Busto Arsizio (VA) il 11/09/1965 e residente a Dairago (MI) Cap 20036 in Via Branca n.1, codice fiscale LNECST65P51B300S;
6. Leoni Eliana nata a Busto Arsizio (VA) il 08/05/1972 e residente a Dairago (MI) Cap 20036 in Via Alberto da Giussano n.12, codice fiscale LNELNE72E48B300R;
7. Benzi Giannandrea nato a Rho (MI) il 13/12/1966 e residente ad Arluno (MI) Cap 20004 in Via Martiri della Libertà n.55, codice fiscale BNZGNN66T13H264P;
8. Arpoasi Cinzia nata a Magenta (MI) il 14/10/1965 e residente ad Arluno (MI) Cap 20004 in Via Martiri della Libertà n.55, codice fiscale RPSCNZ65R54E801R;
9. Benzi Manuela nata a Rho (MI) il 09/01/1964 e residente a Mariano Comense (CO) Cap 22066 in Via Toscanini n.42, codice fiscale BNZMNL64A49H264V.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Ghidoli Gianluigi il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Leoni Cristina Adele, quale Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità e allegato al presente atto sotto la lettera "A".

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione "ADaJo". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Corso XXVI Aprile N. 60, in Arluno (MI).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART.3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, Legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 112/2016 e loro successive modificazioni a norma dell'art.5 D. Lgs. 117/2017 (lett.a);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (lett. i);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (lett. q);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).



ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori:

1. Ghidoli Gianluigi;
2. Benzi Giannandrea;
3. Borroni Simona;
4. Leoni Cristina Adele;
5. Pegorari Giorgio.

A presidente viene eletto il Sig. Ghidoli Gianluigi.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig.ra Benzi Giannandrea (Vicepresidente);

Sig.ra Leoni Cristina Adele (Segretario);

Sig.ra Borroni Simona (Tesoriere);

Sig. Pegorari Giorgio (Consigliere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 anni e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2023, ai sensi dell'art.12 dello Statuto allegato nell'importo di euro dieci (€ 10,00).

M4

MA

FC

led

Peg

3

Per gli anni successivi al 2023 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente del Consiglio Direttivo viene dato sin d'ora ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie, finalizzate ad ottenere l'iscrizione dell'Ente presso il Registro Unico del Terzo Settore, ai fini dei necessari adempimenti conseguenti e per ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

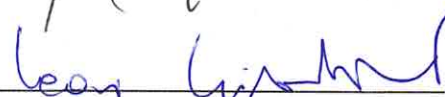
Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma terzo e comma quinto, del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 2017).

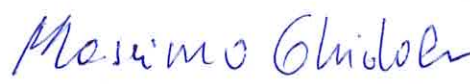
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2023.

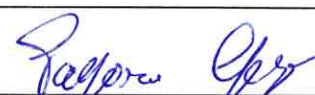
L'Assemblea viene sciolta alle ore 19.00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

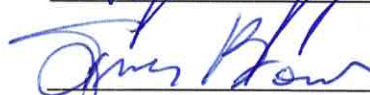
Firme dei costituenti:

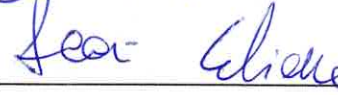
Ghidoli Gianluigi (Presidente) 

Leoni Cristina Adele (Segretario) 

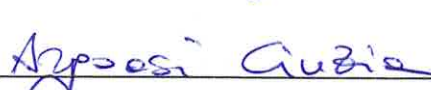
Ghidoli Massimo 

Pegorari Giorgio 

Borroni Simona 

Leoni Eliana 

Benzi Giannandrea 

Arpoasi Cinzia 

Benzi Manuela 



AGENZIA ENTRATE - DPT II UT MILANO
ORIGINALE N. 0
REGISTRATO IN DATA 1.07.05-2023
AL N. 1412 SERIE III
IMPOSTE ASSOLTE € 0,00 N. 6
EURO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ADaJo- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ADaJo Associazione di Promozione Sociale", in breve "ADaJo APS".

L'Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta (artt. 36 e seguenti Codice civile) apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Arluno.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione "ADaJo APS", più avanti chiamata per brevità semplicemente associazione, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

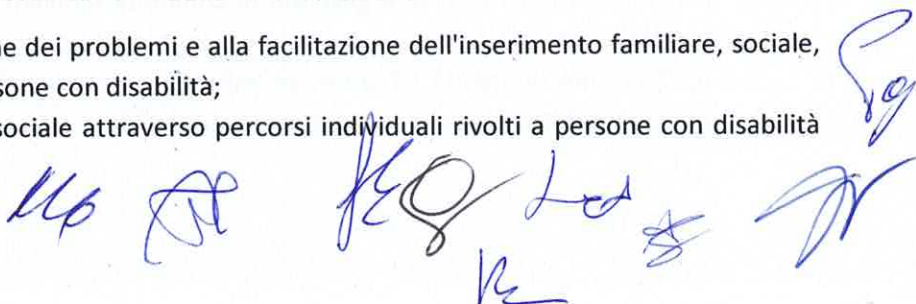
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. In particolare l'associazione si propone di:

- a. Contribuire alla soluzione dei problemi e alla facilitazione dell'inserimento familiare, sociale, occupazionale delle persone con disabilità;
- b. perseguire l'inclusione sociale attraverso percorsi individuali rivolti a persone con disabilità



che per problematiche legate al loro deficit fisico e/o psichico presentano difficoltà di inserimento e partecipazione alla vita sociale;

- c. svolgere attività assistenziali in genere, volte a favorire il benessere e migliorare la qualità di vita di persone con disabilità;
- d. promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la massima autonomia possibile, nonché la vita indipendente della persona stessa;
- e. promuovere lo sviluppo e il mantenimento di competenze, capacità e autonomia per le persone con disabilità;
- f. promuovere, sviluppare e mantenere rapporti di solidarietà fra le famiglie di persone con disabilità e svantaggiate (con particolare attenzione ai residenti in Arluno e nei paesi limitrofi) e con le singole persone interessate alla problematica della disabilità;
- g. far conoscere i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie, contribuendo, per quanto possibile, alla loro soluzione;
- h. promuovere la diffusione dello spirito e del costume del volontariato come espressione di solidarietà e di condivisione.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, Legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 112/2016 e loro successive modificazioni a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (lett. a);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (lett. i);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (lett. q);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

Le attività di interesse generale indicate vengono svolte mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- promozione della nascita e gestione di comunità familiari e strutture residenziali anche di carattere innovativo che possano venire incontro ai bisogni personali di persone con disabilità;
- realizzazione di attività laboratoriali, educative e occupazionali, eventualmente anche con finalità produttive, rivolte a persone con disabilità;

- coinvolgimento delle persone con disabilità nella conduzione di attività anche commerciali, quali a titolo esemplificativo, botteghe o piccole attività al dettaglio, in cui persone con disabilità possano svolgere attività occupazionali finalizzate all'apprendimento e all'acquisizione di abilità pratico-manuali nonché di atteggiamenti e comportamenti idonei allo svolgimento di mansioni all'interno delle botteghe stesse;
- opere di sensibilizzazione e di educazione alla problematica della disabilità, con particolare riguardo alla divulgazione e all'attuazione dei diritti, delle norme e delle leggi relative alle persone svantaggiate;
- collaborazione con gli Enti pubblici territoriali e con gli organismi di base previsti dalla legislazione nazionale e regionale;
- collaborazione con Enti privati che svolgono attività di interesse generale conformi al presente statuto;
- attuazione di iniziative di ordine culturale, sociale, ricreativo, sanitario, religioso rivolte alle comunità territoriali con particolare attenzione all'aggregazione di persone con disabilità e loro famiglie (al fine di creare un mutuo aiuto tra familiari e genitori con ricadute positive sui soggetti svantaggiati);
- promozione di attività di animazione e socializzazione a favore di persone con disabilità e loro famiglie;
- organizzazione e/o realizzazione di attività per il tempo libero delle persone con disabilità e/o di attività che favoriscano la piena realizzazione della loro personalità e ne facilitino l'inclusione sociale;
- organizzazione e/o realizzazione di attività che favoriscano periodi di sollievo per le famiglie, come ad esempio, vacanze per le persone con disabilità.

Per la realizzazione dei suddetti scopi l'Associazione potrà aderire ad enti aventi finalità analoghe nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti, pubblici e privati, che operino nei settori di attività sopra indicati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

MP FE Lep Eg
BR S R A 3

Possono aderire all'associazione anche altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia



necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

I volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per mancato pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che arrechino danno all'associazione. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato a mezzo lettera raccomandata.

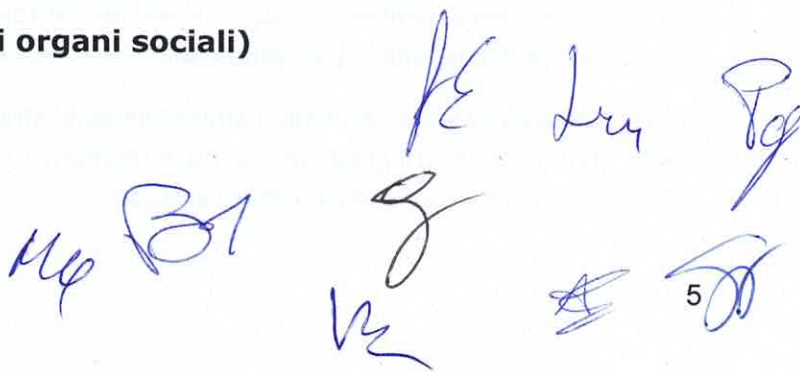
L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;



- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 10

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Per gli associati minori di età, il relativo diritto di voto è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.

Anche gli associati APS, Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro hanno diritto ad un solo voto pro-capite.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, da tenersi anche dello stesso giorno.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera non raccomandata o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art.8 dello Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto dell'associazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

My

Lea Pg
7

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e tra i rappresentanti degli Enti associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

In caso di revoca, decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, all'amministratore cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo secondo l'ordine di preferenza da esse risultante. In caso di indisponibilità dei suddetti il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere alla nomina per la sostituzione del Consigliere. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti che si intende trattare.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni ove lo richieda la trattazione di determinati punti all'Ordine del Giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- può nominare il tesoriere e il segretario;
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- individua le attività ex art 6 D. Lgs. 117/2017 diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- cura la gestione delle scritture contabili nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- predispone e approva eventuali regolamenti associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M', 'B', 'K', and others, with a small number '9' visible.]

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Più in particolare il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 16

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Il Segretario)

Il Segretario dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno.

Resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo o fino a dimissioni, e può essere riconfermato se rieletto dall'Assemblea al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferito al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, può essere delegato con poteri di firma e di delega per l'attuazione dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. A titolo esemplificativo, il Segretario:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione nelle materie di sua competenza alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente, attende alla corrispondenza e compie le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo;

- redige e conserva l'elenco aggiornato dei soci iscritti all'Associazione e i loro contatti, i moduli di richiesta di iscrizione, le autorizzazioni per la privacy per il trattamento dei dati personali;
- redige e conserva i verbali del Consiglio, conserva e archivia i verbali dell'Assemblea, unitamente a tutte le altre deliberazioni, regolamenti e documenti dell'Associazione, mettendoli a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

ART. 18

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno o all'esterno della associazione.

Resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo o fino a dimissioni.

A titolo esemplificativo, il Tesoriere si occupa di:

- curare materialmente la gestione economica dell'Associazione in ossequio alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- riscuotere le entrate e le quote di iscrizioni annuali;
- custodire le quote di iscrizione e gli altri contributi;
- curare la predisposizione del bilancio consuntivo annuale dell'associazione e rendicontare circa i preventivi di spesa annuali insieme al Consiglio Direttivo;
- provvedere alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi sul mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente;
- rendere conto della situazione di cassa, su richiesta del Presidente o di qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio, come per esempio l'apertura, gestione e chiusura di in conto corrente bancario o postale dell'Associazione.

ART. 19

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o, in via facoltativa, ove ritenuto necessario su apposita istanza del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

116

11

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o, in via facoltativa, ove ritenuto necessario su apposita istanza del Consiglio Direttivo ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 D.lgs 117/2017;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi della legge e del D.Lgs. 117/2017.



ART. 23

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione a titolo oneroso o gratuito, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono di proprietà dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 o, in via facoltativa, ove ritenuto necessario su apposita istanza del Consiglio Direttivo.

ART. 27

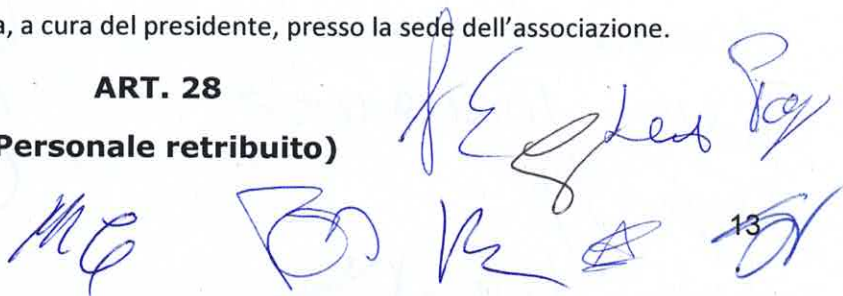
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28

(Personale retribuito)



L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e – ove ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo - da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Alen Bar
Arzago Cuvia
Renzo Tommaso
Dejona Gey
Leon Lurke

Leon Lurke
Dejona Gey
Massimo Chiodi
Alen Bar



14